

XI LEGISLATURA

PR	$\boldsymbol{\Omega}$	D١	\cap \mathfrak{c}	'T	۱ ۸	DI	T	\mathbf{E}	\sim	\cap	ū
- I	.,	Г		•	\boldsymbol{H}	.,,		יניונ	l T	T	יו.

N. REGISTRO GENERALE 349 del 15/02/2024

"Iniziative a sostegno della diffusione della musica classica e lirica e del teatro tra i giovani della Campania"

Firmato da: Andrea Volpe



Proposta di legge

"Iniziative a sostegno della diffusione della musica classica e lirica e del teatro tra i giovani della Campania"



Art. 1 (Finalità)

- 1. La Regione Campania, in attuazione delle finalità statutarie e nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale, riconoscendo la musica classica e lirica e il teatro quali strumenti di formazione culturale, di aggregazione sociale e inclusione, sostiene la loro diffusione tra i giovani campani.
- 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione Campania organizza un sistema di diffusione e promozione tra le giovani generazioni, attraverso iniziative volte:
- a) alla creazione di reti a livello regionale tra le scuole, università e gli organismi di formazione musicale e teatrale, per l'elaborazione di progetti comuni di formazione musicale e teatrale, che promuovono il dialogo interculturale;
- b) alla costituzione di partenariati tra le istituzioni scolastiche, le università e i teatri della Regione Campania, che incentivano e agevolano l'accesso dei giovani campani ai percorsi di formazione teatrale e musicale.



Art. 2 (Destinatari)

- 1. Sono destinatari della presente legge:
- a) i cittadini residenti sul territorio regionale di età compresa tra i quattordici e i trentaquattro anni;
- b) gli istituti scolastici e le università in forma singola o associata;
- c) le associazioni universitarie e i forum dei giovani comunali, provinciali e regionale della Campania in forma singola o associata.



Art. 3 (Attuazione)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale adotta apposito regolamento entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Art. 4 (Forme del sostegno regionale)

- 1. Il sostegno finanziario della Regione si attua mediante l'erogazione di contributi:
- a) per la creazione di progetti di reti e di partenariati a livello regionale di cui all'articolo 1, comma
- 2, lettere a) e b) della presente legge;
- b) per la realizzazione di un sistema di scontistica e agevolazione economica, che promuova la partecipazione agli spettacoli e l'accesso ai corsi di teatro e di musica.



Art. 5 (Criteri di ammissibilità e valutazione dei progetti)

- 1. I criteri generali di ammissibilità e di valutazione dei progetti di cui all'articolo 4 e dei progetti in materia di formazione musicale e teatrale sono definiti con il regolamento previsto dall'articolo 3.
- 2. Il regolamento di cui al comma 1 individua, altresì, la struttura competente della Giunta regionale alla realizzazione del sistema di scontistica e agevolazione economica di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4.



Art. 6 (Monitoraggio degli interventi)

1. La Giunta regionale invia alla Commissione consiliare permanente competente in materia, con cadenza biennale, una relazione contenente tutte le informazioni utili a monitorare il processo di attuazione degli interventi di sostegno previsti dalla presente legge.



Art. 7 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificabili in euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede con prelevamento dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 e incremento della medesima somma della Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026.



Art. 8 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Andrea Volpe



"Iniziative a sostegno della diffusione della musica classica e lirica e del teatro tra i giovani della Campania"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La Regione interviene, da anni e con diversi strumenti e iniziative, a sostegno della musica e del teatro, prestando particolare attenzione all'educazione dei giovani, alla loro formazione professionale, nonché promuovendo la realizzazione e la diffusione di attività culturali. L'esigenza che si avverte fortemente oggi, alla luce dei risultati, nel complesso, soddisfacenti prodotti dalle molteplici azioni già messe in atto nel recente passato, è quella di ridare linfa alle arti *de quibus* tra le giovani generazioni della Campania, favorendo, a tal proposito, la creazione di reti e partenariati tra soggetti pubblici e privati e introducendo un sistema di scontistica e di agevolazioni, per favorire l'accesso e l'afflusso di persone sia agli spettacoli che ai corsi di formazione musicale e teatrale.

Nello specifico, la presente proposta normativa si rivolge ai giovani residenti in Campania di età compresa tra i 14 e i 34 anni e a soggetti pubblici e privati, che rivestono un ruolo fondamentale dal punto di vista culturale ed educativo, quali scuole, università, associazioni giovanili e forum dei giovani. I principi e gli obiettivi che ispirano tale proposta di legge consistono, quindi, nella promozione e valorizzazione della musica e del teatro tra le giovani generazioni.

Inoltre, l'intervento normativo intende affermare l'importanza della formazione musicale e teatrale per la crescita culturale dei giovani e si prefigge di divulgare, in maniera capillare, i linguaggi che sono alla base di queste arti, immaginando, peraltro, possibili sinergie, attraverso l'istituzione di reti e di partenariati tra i soggetti destinatari del dispositivo in commento, ovviamente nel pieno riconoscimento delle peculiarità che contraddistinguono ciascuna di codeste attività.

In Regione Campania i giovani di età compresa tra i 14 e i 34 anni sono 1.359.250, così come classificati nella tabella di seguito riportata (Fonte ISTAT - Rapporto sulla popolazione residente al 1° gennaio 2023).



FASCIA DI ETA'	TOTALE MASCHI + FEMMINE
14 anni	60 275
15 anni	61 641
16 anni	62 082
17 anni	62 798
18 anni	65 131
19 anni	64 764
20 anni	63 588
21 anni	64 632
22 anni	65 200
23 anni	64 670
24 anni	64 365
25 anni	63 773
26 anni	63 997
27 anni	63 462
28 anni	64 057
29 anni	65 053
30 anni	68 031
31 anni	67 552
32 anni	67 444
33 anni	67 455
34 anni	69 010
TOTALE	1.359.250

Come si evince chiaramente, i giovani, ai quali si rivolge la proposta di legge, costituiscono quasi un quarto della popolazione residente in Campania.



Inoltre, i dati ricavati dall'annuario statistico dello spettacolo pubblicato dalla SIAE, inerenti alle attività teatrali e musicali, evidenziano quanto sia importante, anche sul piano economico, oltre che paideutico e culturale, dare sostegno alla diffusione di queste arti tra i giovani.

Di seguito si illustrano i dati forniti da tale rapporto SIAE, riferiti all'anno 2022, sottolineando quelli riguardanti prettamente la Regione Campania:

<u>1</u> T	ΓEATRO - Prosa	Spettacoli, Spettatori e Spesa per Macroarea e Regione
------------	----------------	--

Regione	SPETTACOLI	SPETTATORI	SPESA
Abruzzo	1.253	156.570	1.978.434,91
Basilicata	451	41.416	534.595,70
Calabria	1.264	131.156	1.294.721,43
Campania	5.894	870.471	13.349.721,79
Molise	147	21.912	195.436,90
Puglia	3.615	498.130	6.539.579,94
Totale	12.624	1.719.655	23.892.490,67

TEATRO - Lírica Spettacoli, Spettatori e Spesa per Macroarea e Regione

Regione	SPETTACOLI	SPETTATORI	SPESA
Abruzzo	15	4.949	113.031,50
Basilicata	11	754	4.411,00
Calabria	7	2.074	62.463,50
Campania	108	85.353	4.421.065,50
Molise	6	1.804	27.150,00
Puglia	111	69.914	1.852.812,20
Totale	258	164.848	6.480.933,70

<u>3</u>	CONCERTI - Classica	Spettacoli, Spettatori e Spesa per Macroarea e Regione
----------	---------------------	--

Regione	SPETTACOLI	SPETTATORI	SPESA
Abruzzo	496	74.285	347.054,90
Basilicata	284	27.002	147.092,00



Calabria	424	53.742	174.711,49
Campania	959	102.382	1.615.904,53
Molise	81	7.509	61.844,20

Nel merito, il testo del progetto di legge è composto da otto articoli.

Il primo illustra le finalità e l'ambito di intervento; il secondo definisce i destinatari; il terzo disciplina le modalità di attuazione del dispositivo; il quarto prevede le forme di sostegno regionale alla musica e al teatro; il quinto fissa i criteri di ammissibilità e valutazione dei progetti in materia di formazione musicale e teatrale; il sesto prescrive il periodico monitoraggio degli interventi previsti dalla legge (Clausola valutativa); il settimo rappresenta la norma finanziaria; l'ottavo articolo disciplina l'entrata in vigore della legge.

Di seguito il prospetto sinottico, che descrive, nel dettaglio, il contenuto dei vari articoli:

- Art. 1: Enuncia le finalità della legge, riconoscendo la musica classica e lirica e il teatro quali strumenti di formazione culturale, di aggregazione sociale e inclusione e sostiene la loro diffusione tra i giovani campani.
- Art. 2: Individua i destinatari della legge, ovvero i giovani residenti in Campania di età compresa tra i 14 e i 34 anni, nonché gli istituti scolastici di secondo grado, le università, i forum dei giovani e le associazioni sia giovanili che universitarie, in forma singola o associata.
- Art. 3: Fissa le modalità di attuazione della legge, prevedendo l'adozione da parte della Giunta regionale di apposito regolamento entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge medesima.
- Art. 4: Chiarisce le forme di sostegno finanziario della Regione, volte sia a promuovere la creazione di reti tra scuole, università e organismi di formazione musicale e teatrale, affinché siano elaborati progetti comuni nelle materie oggetto del presente intervento, sia ad agevolare, sul piano economico e finanziario, l'afflusso dei giovani agli spettacoli artistici, prevedendo, a tal scopo, che la competente struttura regionale realizzi un apposito sistema di scontistica.
- Art. 5: Dispone che i criteri generali di ammissibilità e di valutazione dei progetti in materia di formazione musicale e teatrale saranno, analiticamente, definiti mediante il regolamento attuativo previsto dall'articolo 3. Con lo stesso regolamento sarà, altresì, individuata la struttura competente della Giunta regionale alla realizzazione del sistema di scontistica e agevolazioni economiche, che incentivi la partecipazione dei giovani agli spettacoli e ai corsi di teatro e di musica.
- Art. 6: Prevede il monitoraggio del processo di attuazione della legge (clausola valutativa), attività che presuppone la predisposizione, con cadenza biennale, da parte della Giunta regionale, di una



relazione contenente tutte le informazioni utili, trasmessa alla Commissione consiliare competente in materia, deputata ad espletare l'attività in parola.

- Art. 7: Configura la norma finanziaria. - Art. 8: Disciplina l'entrata in vigore della legge.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

(Ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 37 del 2017)

PROPONENTE: Consigliere Questore alle finanze, Andrea VOLPE

TITOLO: "Iniziative a sostegno della diffusione della musica classica e lirica e del teatro tra i giovani della Campania"

1) DESCRIZIONE ELEMENTI INFORMATIVI IN ORDINE AL CONTESTO FINANZIARIO

In fase di prima applicazione, la Regione Campania prevede un contributo di euro **100.000.00** per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, sul bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026. L'articolo 4 chiarisce le forme di sostegno finanziario che la Regione offre per promuovere la creazione di reti, a livello regionale, tra scuole, università e organismi di formazione musicale e teatrale, affinché siano elaborati progetti comuni nelle materie oggetto del presente intervento.

La finalità della proposta legislativa è quella di agevolare, sul piano economico e finanziario, l'afflusso dei giovani agli spettacoli artistici, prevedendo, a tal scopo, che la competente struttura regionale realizzi un apposito sistema di scontistica.

Da un'indagine effettuata, emerge che in Regione Campania i giovani di età compresa tra i 14 e i 34 anni sono 1.359.250, così come vengono indicati nella tabella analitica, inserita nella relazione illustrativa (Fonte ISTAT - Rapporto sulla popolazione residente al 1° gennaio 2023).

Nella relazione descrittiva si illustrano, altresì, i dati forniti dal rapporto SIAE, riferiti all'anno 2022, sottolineando quelli afferenti alla Regione Campania.

In particolare, vengono riportati i dati ricavati dall'annuario statistico dello spettacolo pubblicato dalla SIAE, inerenti alle specifiche attività teatrali e musicali, che evidenziano quanto sia importante, anche dal punto di vista economico, oltre che culturale e formativo, dare sostegno alla diffusione di codeste arti tra i giovani.



2) INDICAZIONI SULLA PRESENZA DI ONERI FINANZIARI PRESUNTI (DIRETTI/INDIRETTI) DERIVANTI DAL PROGETTO DI LEGGE E RELATIVA QUANTIFICAZIONE SOMMARIA

Art.	PRESENZA ONERI (Si/No)	STIMA ONERI (IN EURO)	DATI – CRITERI – METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZION E DEGLI ONERI	ELEMENTI IDONEI A COMPROVARE LA NEUTRALITA' FINANZIARIA DEL PROVVEDIMENTO
1	NO	0,00		La norma enuncia le finalità del provvedimento.
2	NO	0,00		La norma individua i destinatari della proposta di legge
3	NO	0,00		Fissa le modalità di attuazione della legge
4	SI	0,00		Chiarisce le forme di sostegno finanziario della Regione
5	NO	0,00		Statuisce che i criteri generali di ammissibilità e di valutazione dei progetti in materia di formazione musicale e teatrale saranno disciplinati con il regolamento previsto dall'articolo 3.
6	NO	0,00		Contiene la clausola valutativa
7	SI	••••		Integra la norma finanziaria.



				In fase di prima attuazione, per la quantificazione degli oneri, è stato previsto un importo di euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per un importo complessivo di euro 300.000,00 sul bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024 - 2026. Sono stati assunti come dati di riferimento, quelli forniti dall'annuario statistico dello spettacolo pubblicato dalla SIAE, inerenti agli spettacoli teatrali e musicali tenutisi in Regione Campania nell'anno 2022.
8	NO	0,00		Disciplina l'entrata in vigore della legge.
		TOTALE ONERI	€ 300.000,00	

3) INDICAZIONE SULLA TIPOLOGIA DI COPERTURA DELLA SPESA IN RELAZIONE AGLI ONERI QUANTIFICATI

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificabili in euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede con prelevamento dalla Missione 20 (Fondi di Riserva), Programma 3 (Altri Fondi), Titolo 1 (Spese correnti) e incremento della medesima somma della Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026.

Le risorse vengono attinte dai fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio.



Sezione A) Natura, tipologia e modalità di copertura finanziaria, ai sensi dall'articolo 38 del decreto legislativo 118/2011.

NATURA DELLA SPESA	spesa corrente	X	spesa in conto capitale	
TIPOLOGIA	annuale		pluriennale	X
DELLA SPESA:	obbligatoria		non obbligatoria	X

STANZIAMENTO:	€ 100.000,00 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026						
MISSIONE E PROGRAMMA SU CUI IMPUTARE LA SPESA	Stanziamento complessivo: € 300.000,00 Prelevamento Missione 20, Programma 3, Titolo 1 Incremento Missione 05, Programma 2, Titolo 1						
	MODALITÀ DI COPERTURA						
Riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa	NO	0,00					
Risorse presenti in fondi speciali	SI	€ 100.000,00 X 3 ANNI					
Ricorso a nuove o maggiori entrate	COMPILARE SEZIONE SOTTOSTANTE B	0,00					
Altre modalità	Alla copertura si provvede mediante l'utilizzo delle risorse presenti in termini di competenza e di cassa.	0,00					



Sezione B) Indicare nuove o maggiori entrate da utilizzare a copertura della spesa indicata nella Sezione A)

TITOLO:	
TIPOLOGIA DELL'ENTRATA: _	

Sezione C) In caso di disposizioni che prevedono minori entrate, alla stregua di una linea di spesa, indicare idonea copertura finanziaria compensativa

• Nella proposta di legge non sono contenute disposizioni che prevedono minori entrate.

UDCP QF/N06634